



Provincia di Bergamo

Servizio CACCIA E PESCA

Via Monte Gleno 2/L - 24122 BERGAMO
Tel. 035-387.458 - Fax 035-387.582
E-mail: segreteria.cacciapesca@provincia.bergamo.it
www.provincia.bergamo.it

ORARI SPORTELLO:

Mattino 9.00 - 12.30
(tutti i giorni esclusi sabato e festivi)

Pomeriggio 14.30 - 16.30
(martedì e giovedì esclusi festivi)

Dirigente: Dr. Alberto Cigliano
Responsabile di servizio: Giacomo Moroni
Responsabile ufficio pesca: Alberto Testa

FOTOGRAFIE

Fotografie subacquee gentilmente concesse da Bendotti Roberto e
Bozzato Fabio – North Underwater Explorers Team

Graia S.r.l., Marco Aldrigo, Enrico Silva, CSBA, Marco Mancini

La tutela ambientale e la conservazione dei popolamenti ittici autoctoni sono obiettivi che la Provincia di Bergamo, pur tra mille difficoltà per la situazione economica sfavorevole, persegue e intende perseguire anche in futuro, lavorando sempre più in unità con Enti e Associazioni presenti sul territorio.

Per tali motivi l'attività del Servizio Pesca è orientata verso la partecipazione a progetti condivisi di valorizzazione e riqualificazione delle acque pubbliche attraverso interventi di re-introduzione di specie autoctone di valore conservazionistico e di ripopolamento.

Tali attività sono realizzate anche grazie ai Volontari delle Associazioni di Pescatori dilettanti e dei Pescatori di professione che collaborano inoltre nella gestione degli Incubatoi ittici di valle e nelle attività di ripopolamento.

La partecipazione ai Tavoli Tecnici istituiti nell'ambito delle sperimentazioni per il rilascio del DMV autorizzate dalla Regione per i fiumi Adda, Oglio sub-lacuale, Borlezza ed Alto Serio è un altro momento importante per la tutela dell'ambiente acquatico e della fauna ittica.

Di particolare rilievo è anche l'attività didattica "Alla scoperta dei fiumi e dei laghi bergamaschi" finalizzata alla conoscenza degli ambienti acquatici della provincia di Bergamo promossa nelle scuole dell'obbligo in sinergia con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo e l'Associazione Pescatori Sezione Provinciale di Bergamo – Convenzionata FIPSAS che si è avvalsa della collaborazione di un Biologo: nella scorsa edizione sono state coinvolte 43 classi per un totale di 1830 alunni.

Il 2014 vede anche l'avvio di una campagna di controllo delle popolazioni di Cormorano svernanti sulle acque provinciali: l'adesione al Documento tecnico interprovinciale e la sottoscrizione del relativo protocollo operativo ci consentirà di avviare in via sperimentale le azioni di contenimento di questo uccello ittiofago oltre al

potenziamento delle attività di riduzione dei nocivi con azioni particolarmente mirate alla riduzione del siluro nelle acque lacustri e fluviali.

E inoltre, di particolare soddisfazione la conferma dei finanziamenti, da parte di Provincia di Bergamo e Fondazione Istituti educativi, destinati alla realizzazione del nuovo Incubatoio di Endine Gaiano per la riproduzione di Lucci autoctoni da riversare nei nostri Laghi e che vedrà la fondamentale collaborazione, per la gestione, dei pescatori della Val Cavallina.

Convinto che i Pescatori sappiano apprezzare e comprendere i progetti realizzati e le professionalità dei Tecnici che operano all'interno della Pubblica Amministrazione, auguro un cordiale in bocca al lupo per la prossima stagione di pesca e sinceri auguri di serenità.

**ASSESSORE
Alessandro Cottini**



CALENDARIO DI PESCA 2014

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Ai fini della pesca le acque provinciali sono classificate:

ACQUE DI TIPO "A"

presentano una popolazione ittica durevole ed abbondante, dove è consentita la pesca professionale:

Lago d'Iseo: dalla foce dell'Oglio super-lacuale in comune di Costa Volpino al ponte fra Sarnico e Paratico.

LA PESCA DILETTANTISTICA E PROFESSIONALE SUL LAGO DI ISEO È DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERPROVINCIALE (ALLEGATO E)

ACQUE DI TIPO "B"

Popolate principalmente e naturalmente da specie salmonicole:

- **Fiume Brembo** asta principale delle sorgenti sino alla diga Enel di Ponte San Pietro e relativi affluenti sino alla confluenza del Torrente Quisa;
- **Fiume Serio** asta principale della sorgente sino allo sbarramento del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca in comune di Albino e relativi affluenti sino alla confluenza del Torrente Nesa;
- **Torrente Borlezza** e relativi affluenti;
- **Fiume Oglio super-lacuale** e relativi affluenti: per quei tratti compresi e correnti nei territori della provincia di Bergamo, nella parte a monte del Lago di Iseo;
- **Torrenti Supine** (Costa Volpino), **Guerna** (Adrara San Martino) e **Bragazzo** (Luzzana) con relativi affluenti;
- **Torrente Sonna** dal confine con la provincia di Lecco in comune di Caprino Bergamasco sino alla foce del Fiume Adda;

- **Immissari del Lago di Iseo** si intendono quelli che ricadono nel territorio della provincia di Bergamo;
- **Immissari del Lago di Endine**;
- **Laghi alpini** (ad eccezione di quelli di alta quota che, per limitata estensione, profondità e assenza di immissari/emissari, non costituiscono un habitat idoneo alla presenza di ittiofauna).

ACQUE DI TIPO "C"

Popolate prevalentemente da specie ciprini cole o comunque non salmonicole:

- **Fiume Oglio sub-lacuale** dal Ponte fra Sarnico e Paratico per tutto il corso di competenza provinciale;
- **Fiume Adda** per tutto il corso di competenza provinciale;
- **Fiume Cherio**
- **Lago di Gaiano**
- **Lago di Endine**
- **Tutte le altre acque** della provincia non elencate fra quelle di tipo "A" o di tipo "B"

LA PESCA DILETTANTISTICA NELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI ZONE NO-KILL È DISCIPLINATA DA APPOSITA NORMATIVA (ALLEGATO A)

LA PESCA DILETTANTISTICA SUI LAGHI DI ENDINE E GAIANO È DISCIPLINATA DA APPOSITA NORMATIVA (ALLEGATO B)

LA PESCA DILETTANTISTICA SUI FIUMI ADDA E OGLIO È DISCIPLINATA DA APPOSITI REGOLAMENTI INTERPROVINCIALI (ALLEGATI C E D)

TEMPI DI PESCA

Nelle acque di tipo "A" e nelle acque di tipo "C" l'esercizio della pesca è consentito tutto l'anno nel rispetto dei periodi di divieto previsti per ogni singola specie ittica.

Nelle acque di tipo "B" l'esercizio della pesca per ogni specie ittica è consentito solamente dalle ore 6.30 di domenica 23 febbraio 2014 alle ore 18.00 di domenica 5 ottobre 2014, tranne che nelle "Zone di pesca invernale", ove la pesca è consentita **anche** nel periodo compreso fra lunedì 6 ottobre 2014 e sabato 21 febbraio 2015, solo alla Trota iridea, da riva e a piede asciutto.

Nelle seguenti Zone di pesca invernale:

- **Lago di Carona** in Comune di Carona
- **Torrente Serina** – tratto compreso fra il ponte della ditta Piazzalunga sino al ponte nuovo in "zona frana" e dalla curva a valle della "Segheria" sino al "Ponte del Vento" all'imbocco dell'Orrido in Comune di Bracca;
- **Torrente Imagna** – tratto compreso fra il Ponte Gallo a monte e la località Cornone a valle, nei Comuni di Capizzone e Strozza (circa 850 m).

la pesca è consentita anche nel periodo compreso fra lunedì 6 ottobre 2014 e sabato 21 febbraio 2015, solo alla Trota iridea, da riva e a piede asciutto.

In tutti i laghetti alpini situati sopra i 1.500 m. di quota, l'esercizio della pesca per ogni specie ittica è consentito dalle ore 6.00 giovedì 1 maggio 2014 alle ore 18.00 di domenica 5 ottobre 2014.

PERIODI DI DIVIETO

I PERIODI DI DIVIETO **DECORRONO** DA UN'ORA DOPO IL TRAMONTO DEL GIORNO D'INIZIO E **CESSANO** UN'ORA PRIMA DEL LEVAR DEL SOLE DEL GIORNO DI SCADENZA

Nelle acque di tipo "B" e nelle acque di tipo "C" - ad eccezione dei Fiumi Adda e Oglio sub-lacuale e dei Laghi di Endine e Gaiano ove la pesca è diversamente regolamentata - per le specie sotto indicate, la pesca è vietata nei seguenti periodi:

- **Trote (esclusa la T. Iridea) e Salmerini** dalla prima domenica di

ottobre all'ultima domenica di febbraio

- **Coregone** dal 1 dicembre al 15 gennaio
- **Temolo** dal 15 dicembre al 30 aprile
- **Pesce persico** dal 1 aprile al 31 maggio
- **Persico-trota** dal 1 maggio al 15 giugno
- **Luccio** dal 15 febbraio al 31 marzo
- **Tinca** dal 20 maggio al 20 giugno
- **Carpa** dal 20 maggio al 20 giugno
- **Agone** dal 20 maggio al 20 giugno
- **Alborella** dal 20 maggio al 20 giugno
- **Pigo** dal 20 aprile al 20 maggio
- **Barbo** dal 20 maggio al 20 giugno
- **Cavedano** dal 20 maggio al 20 giugno
- **Anguilla** dal 1 ottobre al 31 dicembre
- **Vairone** dal 20 aprile al 20 maggio

LA PESCA DILETTANTISTICA E PROFESSIONALE SUL LAGO DI ISEO È DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERPROVINCIALE (ALLEGATO E)

SI RICORDA CHE

- il pesce catturato in periodo di divieto deve essere sempre ed immediatamente liberato senza recarvi alcun danno, slamando il pesce in acqua oppure recidendo il filo. **Al Pescatore è fatto obbligo di bagnarsi le mani prima di maneggiare il pesce**
- in tutte le acque della provincia di Bergamo è sempre vietata la pesca a: **Barbo Canino, Cobite Comune, Cobite Mascherato, Ghiozzo Padano, Lasca, Lampreda Padana, Panzarolo e Scazzone**

ORARI GIORNALIERI

La pesca dilettantistica è consentita da un'ora prima del levar del sole sino a un'ora dopo il tramonto, secondo l'orario riportato sulla terza pagina di copertina ed è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del levar del sole, ad eccezione delle tipologie di pesca e nelle località ove è consentita la pesca notturna.

PESCA NOTTURNA

Per pesca notturna si intende quella esercitata **da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del levar del sole**, secondo l'orario riportato sulla terza pagina di copertina.

Nelle acque di tipo "A" è consentita la pesca notturna all'Anguilla, alla Carpa (con la tecnica denominata "carp fishing") e al Siluro solo da riva, a piede asciutto e con l'uso di non più di tre canne.

Nelle acque di tipo "B" è sempre vietata la pesca notturna.

Nelle acque di tipo "C" è consentita la pesca notturna esclusivamente all'Anguilla e al Siluro solo da riva, a piede asciutto e con l'uso di non più di 3 canne.

Nelle acque del Lago di Endine è consentita la pesca notturna esclusivamente all'Anguilla e al Siluro, da riva, a piede asciutto e con l'uso di non più di 3 canne.

In orari notturni sul Lago di Endine è altresì consentito l'esercizio del "Carp-fishing" come da regolamentazione sotto riportata.

SI RICORDA CHE LA PESCA DILETTANTISTICA E PROFESSIONALE SUL LAGO DI ISEO È DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO INTERPROVINCIALE (ALLEGATO E)

MISURE MINIME

Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Nelle acque di tipo "B" e nelle acque di tipo "C" - ad eccezione dei Fiumi Adda e Oglio sub-lacuale e dei Laghi di Endine e Gaiano ove la

pesca è diversamente regolamentata - è **sempre vietato** catturare pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti misure:

- Trota fario ed ibridi fario-marmorata cm. 22
- Trota marmorata cm. 40
- Trota iridea cm. 18
- Salmerino alpino e Salmerino di fonte cm. 22
- Temolo cm. 35
- Persico-trota cm. 22
- Coregone cm. 30
- Pesce persico cm. 16
- Luccio cm. 40
- Tinca cm. 25
- Carpa cm. 30
- Barbo cm. 25
- Agone cm. 15
- Anguilla cm. 50
- Pigo cm. 25

SI RICORDA CHE

- il pesce catturato di misura inferiore a quella consentita, deve essere sempre ed immediatamente liberato vivo e senza arrecargli danno, slamando il pesce in acqua oppure recidendo il filo
- al Pescatore è fatto obbligo di bagnarsi le mani prima di maneggiare il pesce.

LIMITI DI CATTURA

Ad eccezione dei Fiumi Adda e Oglio sub-lacuale, dei Laghi di Endine e Gaiano e del Lago di Iseo ove la pesca è diversamente regolamentata per ogni giornata di pesca *il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:*

- a) 6 capi complessivi di Salmonidi (Trote di tutte le specie, Temolo e Salmerini, ad eccezione dei Coregoni) col limite tassativo di:

- 1 capo di Trota marmorata
 - 1 capo di Temolo
 - b) 10 capi di Coregone
 - c) 2 capi di Luccio
 - d) 1 Kg di Alborelle
 - e) 1 Kg di Vaironi
 - f) 5 Kg complessivi di pesce, compresi i capi delle specie di cui alle lettere precedenti, salvo che in occasione di gare e manifestazioni di pesca.
- Al pescatore è **sempre fatto obbligo di trattenere e sopprimere** qualsiasi esemplare di:
- Siluro (*Silurus glanis*)
 - Pesce gatto africano (*Clarias gariepinus*)
 - Rutilo, detto Gardon (*Rutilus rutilus*)
 - Carassio (*Carassius carassius*) e Carassio dorato (*Carassius auratus*)

SI RICORDA CHE:

- il limite di peso di cui sopra, può essere superato nel caso di cattura, oltre al pesce minuto, di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.
- l'interruzione dell'attività di pesca avviene al raggiungimento o del numero dei capi definiti alle lettere a) b) c) oppure del limite di peso di cui alla lettera **d) e) e f)**.

Al fine di approfondire le conoscenze sulla diffusione del **Siluro nelle acque correnti (fiumi e torrenti) provinciali**, si invitano i Pescatori a **segnalare alla Provincia di Bergamo** ogni cattura e/o osservazione di esemplari di Siluro.

MEZZI DI PESCA DILETTANTISTICA

La pesca dilettantistica, da esercitarsi da coloro che sono in possesso della Licenza di tipo «B», della Licenza di tipo «D» o del "Permesso turistico di pesca" è consentita con i seguenti mezzi:

SI RICORDA CHE LA PESCA DILETTANTISTICA E PROFESSIONALE SUL LAGO DI ISEO È DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO INTERPROVINCIALE (ALLEGATO E)

NELLE ACQUE DI TIPO "B":

- è consentito l'uso di una sola canna lenza, con o senza mulinello, armata con un massimo di 3 esche naturali o artificiali

DIVIETO DI USO DI ATTREZZATURE IDONEE AD ESERCITARE TECNICHE DI PESCA RADENTE IL FONDO, QUALI LA CAMOLERA, TEMOLERA E/O SIMILARI.

Sui seguenti corpi idrici:

- tratto di Fiume Serio classificato come acqua di tipo "B" (asta principale dalla sorgente sino allo sbarramento del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca in Comune di Albino)
- Fiume Oglio pre-lacuale (tutto il tratto di competenza provinciale sino alla foce nel Sebino in Comune di Costa Volpino)

è sempre vietato l'uso e la detenzione di qualsiasi attrezzatura idonea ad esercitare tecniche di pesca radente il fondo, quali la camolera, temolera e/o similari.

NELLE ACQUE DI TIPO "C"

ad eccezione dei Fiumi Adda e Oglio sub-lacuale ove vige apposito regolamento interprovinciale e dei Laghi di Endine e Gaiano ove la pesca è diversamente regolamentata è consentito l'uso di:

- non più di 3 canne-lenza con o senza mulinello con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali, occupando uno

spazio operativo non superiore ai 10 metri

- di una bilancia o bilancella di lato non superiore a m. 1,5 con maglie non inferiori a mm. 10, montata su palo di manovra. **L'uso della bilancia è sempre vietato su tutto il corso del Fiume Cherio dall'incile del Lago di Endine in Comune di Monasterolo del Castello sino allo sfocio nel Fiume Oglio in Comune di Palosco.**

USO DELLA BILANCIA

L'uso della bilancia è **consentito solo** nelle **acque di tipo "A"** e di tipo **"C"** - con esclusione dei Laghi di Endine e Gaiano e del Fiume Cherio - alle seguenti condizioni:

- nelle acque del Lago di Iseo (acque di tipo "A") è consentito l'uso di una bilancia o bilancella di lato non superiore a m. 1,5 con maglie non inferiori a mm. 25, montata su palo di manovra. L'uso della bilancia è vietato dal 15 maggio al 15 giugno, durante il divieto di pesca dell'Agone e dal 1 dicembre al 15 gennaio durante il divieto di pesca del Coregone.
- nelle acque di tipo "C" è consentito l'uso di una bilancia o bilancella di lato non superiore a m. 1,5 con maglie non inferiori a mm. 10, montata su palo di manovra
- da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto, secondo l'orario riportato sulla terza pagina di copertina
- solo da riva, a piede asciutto, ad una distanza non inferiore a quindici metri da pescatore a pescatore, sia sulla stessa riva che tra le due rive.

E' vietata la pesca con l'uso della bilancia «guadando e ranzando», nonché con la medesima appesa ad una fune tesa attraverso il corso d'acqua: è invece ammesso l'ausilio di una carrucola. Il bastone della bilancia non può superare comunque la lunghezza di metri dieci; è vietato qualsiasi impianto fisso anche solo temporaneo sul terreno.

È sempre vietato

- usare la bilancia o bilancella nelle acque del Fiume Cherio dall'incile del Lago di Endine in Comune di Monasterolo del Castello sino allo sfocio nel Fiume Oglio in Comune di Palosco

- usare la bilancia o bilancella nelle acque del Lago di Iseo in Comune di Castro nel tratto di sponda compreso fra lo Stabilimento Lucchini (ex Italsider) e la località Bögn
- usare la bilancia o bilancella nel raggio di m. 30 dallo sfocio nel Lago d'Iseo dei seguenti torrenti o dalle seguenti località:
 - Zù in Comune di Riva di Sotto
 - Valle dei Foppi in Comune di Parzanica
 - Rino in Comune di Predore
 - Rino in Comune di Tavernola - località Sirena: dal pontile

PRO MEMORIA

Nelle acque del Lago di Iseo l'uso della bilancia è vietato dal 15 maggio al 15 giugno, durante il divieto di pesca dell'Agone e dal 1 dicembre al 15 gennaio durante il divieto di pesca del Coregone. Nei restanti periodi è consentito l'uso di una bilancia o bilancella di lato non superiore a m. 1,5 con maglie non inferiori a mm. 25. È sempre vietato usare la bilancia o bilancella nelle acque del Fiume Cherio.

PESCA DA NATANTE

La pesca dilettantistica da natante ancorato o in movimento può essere esercitata solamente nei Laghi d'Iseo, Endine e Gaiano e da un'ora prima del levar del sole sino a un'ora dopo il tramonto, secondo l'orario riportato sulla terza pagina di copertina.

Nelle altre acque può essere esercitata solo se il natante appoggia con una estremità alla riva.

Per l'utilizzo dell'imbarcazione sui Laghi di Endine e Gaiano vedere quanto è riportato nell'allegato C del presente Calendario

Si raccomanda il rispetto del Codice della Navigazione e del RR 26.09.2009 n. 9 "Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione".

CIAMBELLONE O BELLY-BOAT

L'utilizzo è consentito, fatti salvi eventuali divieti legati alla sicurezza e alla navigazione. Nel rispetto dell'attività di coloro che pescano da riva non deve essere arrecato alcun disturbo, pena l'obbligo di

interrompere l'attività di pesca e di spostarsi altrove.

PESCA SUBACQUEA

La pesca subacquea è consentita solo nelle acque del Lago d'Iseo, limitatamente ai seguenti tratti di sponda:

1. limite Sud del Bogn di Castro al Km. 5.700 della S.S. 469 Sebinia in comune di Riva di Solto (inizio Zona di pesca a riva con reti professionali) per un tratto di circa 3.400 m e per una profondità di 60 m dalla riva
2. dal Campeggio Trentapassi allo sfocio del torrente Zù in comune di Riva di Solto per un tratto di circa 1.000 m e per una profondità di 60 m dalla riva
3. dalla punta della Pietra in comune di Parzanica alle Fabbriche Cementifere di Tavernola per un tratto di circa 2.000 m e per una profondità di 60 m dalla riva
4. da Villa Franceschini in comune di Sarnico sino a Villa Nicotra in comune di Predore per un tratto di circa 2.900 m e per una profondità di 60 m dalla riva.

La pesca subacquea può essere altresì consentita per ulteriori tratti di sponda individuati con apposito provvedimento dalla Giunta Provinciale e solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di gare e/o manifestazioni di pesca subacquea di interesse nazionale, su richiesta dei soggetti di cui all'art.13, comma 1, del RR 22 maggio 2003 n. 9 e s.m.i.

La pesca subacquea, da esercitarsi da coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età e che sono in possesso della licenza di tipo «B», è consentita esclusivamente dall'alba al tramonto e solo in apnea. La pesca subacquea può essere esercitata solo con fucili subacquei non provvisti di carica esplosiva e senza l'ausilio di fonti luminose. Nella fase d'avvicinamento alla zona di pesca, dove è ammessa la pesca subacquea, il fucile non deve essere trasportato armato.

Chi esercita la pesca subacquea deve inoltre attenersi alle norme di sicurezza previste dalle vigenti leggi in materia di navigazione delle acque interne e di sicurezza in mare.

PESCA DILETTANTISTICA NEI PORTI DEL LAGO D'ISEO

Nelle aree lacuali portuali del Lago d'Iseo la pesca dilettantistica è consentita con esclusione dei mesi di Luglio e Agosto e delle giornate festive e prefestive dei mesi di Giugno e Settembre. È data facoltà ai Comuni, con propria ordinanza, di ampliare o ridurre i periodi di divieto e/o di limitare i mezzi di pesca utilizzabili in tutte o in alcune aree di loro pertinenza (Art. 11 del "Regolamento per la concessione di posti d'ormeggio all'interno delle aree portuali nei bacini lacuali di Iseo, Endine e Moro – Gestione portuale associata").

PESCA PROFESSIONALE

Zone di pesca a riva con reti professionali

Il Piano Ittico Provinciale approvato con DCP n.7 del 3.2.2009 prevede il divieto di collocare reti ad una distanza inferiore a 30 metri dalla riva, ad eccezione che nelle Zone appositamente individuate da ogni Provincia, **ove è consentito l'esercizio della pesca professionale con le reti sino a riva.**

Nelle acque del Lago d'Iseo ricadenti in provincia di Bergamo tale possibilità è prevista nelle seguenti zone:

1. dal confine comunale tra Riva di Solto e Parzanica alla punta della Pietra in Comune di Parzanica (m 2.300 circa)
2. dalla chilometrica 6.200 alla chilometrica 5.700 della S.S. 469 Sebinia in Comune di Riva di Solto (m 400 circa)
3. da m. 200 dal porto nel Comune di Costa Volpino in località Bersaglio (m 700 circa)
4. da m. 50 dal porto di Cornasola in Comune di Lovere fino a Nord del canale di sbocco delle acque dell'Acciaieria in Comune di Castro (m 1.000 circa)

ZONE DI PROTEZIONE E TUTELA ITTICA

Sui corpi idrici della provincia di Bergamo sono istituite le seguenti "Zone di tutela ittica" - (Z.T.) e le "Zone di Protezione e Ripopolamento" - (Z.P.R.) ove è sempre vietata a chiunque ogni attività di pesca, tranne che le operazioni di cattura di riproduttori finalizzate al ripopolamento ittico da parte di personale autorizzato dalla Provincia.

Valle Seriana

- **Torrente Fiumenero** (Z.P.R.): dallo scarico della Centrale idroelettrica sino allo sfocio nel Fiume Serio in Comune di Valbondione, località Fiumenero (m. 250 circa)
- **Torrente Rino di Ardesio** (Z.P.R.): dallo sfocio nel fiume Serio sino all'acquedotto del Comune di Ardesio (m. 1.300 circa)
- **Torrente Vertova** (Z.P.R.): tratto terminale a monte della confluenza nel Fiume Serio, in Comune di Vertova (m. 1.500 circa)
- **Risorgiva Ramello** (Z.P.R.): dalla sorgente alla foce nel Fiume Serio in Comune di Ponte Nossana (m. 150 circa)
- **Torrente Nossana** (Z.P.R.): dalla sorgente alla foce nel Fiume Serio in Comune di Ponte Nossana (m. 600 circa)
- **Torrente Albina** (Z.P.R.): dal ponte detto "Delle schisade" alla foce nel Fiume Serio in Comune di Albino (m. 600 circa)
- **Torrente Carso** (Z.P.R.): dalla località «Cappelletta Calce Cugini» allo sfocio del torrente nel Fiume Serio in Comune di Nembro (m. 1.000 circa)

Valle Brembana

- **Risorgiva Ponte Vecchio Parina** (Z.P.R.): dalla sorgente sino allo sbocco nel Torrente Parina in Comune di Oltre il Colle (m. 90 circa)
- **Torrente Serina** (Z.P.R.): dalla località Galleria all'ex laghetto di Alqua (m. 1.200 circa).
- **Fiume Brembo - San Pellegrino Terme** (Z.P.R.): dal Ponte Vecchio a monte al Ponte Cavour a valle in Comune di San Pellegrino Terme (m. 300 circa)
- **Fiume Brembo – Zogno** (Z.P.R.): dalla Valle Sant'Antonio a monte sino al Ponte Nuovo di Ambria a valle in Comune di Zogno (m. 1.200 circa)
- **Roggia Traini in Comune di Zogno** (Z.P.R.): nel tratto in cui la stessa costeggia la SP 470 della Valle Brembana
- **Torrente Val di Sòch - San Pellegrino Terme** (Z.P.R.): dall'Incubatoio Ittico di S. Pellegrino Terme a valle sino al 3° ponte a monte (m. 350 circa)
- **Fiume Brembo – Villa d'Almè** (Z.P.R.): dallo sbocco del canale Fonderia a monte, sino allo sbarramento del Linificio a valle in

Comune di Villa d'Almè (m. 800 circa)

- **Torrente Valle Inferno** (Z.P.R.): dal ponte presso il cimitero sino al parcheggio del Santuario in Comune di Ornica (m. 350 circa)
- **Risorgiva Peschiera** (Z.P.R.): dalla sorgente sino allo sfocio nel Fiume Brembo in Comune di Branzi (m. 150 circa)
- **Risorgiva Trabuchello** (Z.P.R.): dalla località Fontane alla Carrozzeria Monaci in Comune di Isola di Fondra, località Trabuchello (m. 100 circa)
- **Risorgiva "Fregera"** (Z.P.R.): dalla sorgente sino allo sfocio nel Fiume Brembo in Comune di Lenna (m. 100 circa)
- **Torrente Serina "Zona frana"**: a seguito dell'Ordinanza n. 3 del 27.02.2009 con la quale il Sindaco di Bracca ha istituito il divieto di accesso lungo il tratto di alveo del T. Serina interessato dal fenomeno franoso, e sino al permanere della stessa, è stato istituito il divieto di pesca "**dal ponte nuovo sino alla curva a valle della Segheria**" in Comune di Bracca.

Valle Imagna

- **Torrente Imagna** (Z.P.R.): dall'ex sbarramento ENEL in comune di Berbenno, alla confluenza in sponda sinistra del Torrente di Berbenno in località Ponte Giurino (m. 550 circa)

Valle di Scalve

- **Torrente Dezzo** (Z.P.R.): dalla briglia (zona impianti sportivi) fino alla passerella di collegamento alla frazione Serta in località Forno in Comune di Schilpario (m. 900 circa)

Valle San Martino

- **Torrente Sonna** (Z.P.R.): dal ponte della S.P. 169 sino alla confluenza in Adda in località Sosta nel Comune di Cisano Bergamasco (m. 350 circa)

Valle Cavallina e Val Calepio

- **Fiume Cherio** (Z.P.R.): compreso tra l'inizio del Fiume Cherio e il "Ponte Castello" in Comune di Monasterolo (m. 300 circa)
- **Torrente Guerna** (Z.P.R.): da località Segrone Basso al ponte di Sentiero Cucche in Comune di Adrara San Rocco (m.600 circa)

Pianura bergamasca

- **Roggia Rino – Fornovo San Giovanni** (Z.P.R.): dalla località Mulino Nicoli sino al muro dell'Asilo in Comune di Fornovo San Giovanni (m. 450 circa)
- **Canale Legler - Capriate San Gervasio** (Z.P.R.): tutto il canale dallo sbarramento Italgem a monte sino alla Centrale idroelettrica Legler a valle, in località Passerella a Crespi d'Adda nel Comune di Capriate S. Gervasio (m. 900 circa)
- **Canale scolmatore del Linificio - Fara Gera d'Adda** (Z.P.R.): tutto il canale scolmatore a monte della passerella pedonale dalla chiusa sino allo sfocio in Adda (m. 650 circa)

Laghi di Endine e Iseo

- **Lago d'Endine - "Riservino"** (Z.P.R.): in località Foppa, in Comune di Monasterolo del Castello
- **Lago d'Endine - "Canneto"** (Z.P.R.) : in località Canneto in Comune di Endine Gaiano
- **Lago d'Iseo "Corno"** (Z.T.): zona compresa tra l'imbocco della galleria "del Corno" in Comune di Tavernola e Villa Stoppani in Comune di Predore, per una profondità di m. 250 dalla riva, la pesca è consentita esclusivamente da riva, con una sola canna lenza armata con non più di tre ami. Nel periodo dal 1 luglio al 15 settembre è altresì ammesso da parte dei pescatori di professione l'utilizzo della rete denominata "pala volante" sino a 30 m. dalla riva
- **Lago d'Iseo - Foce Fiume Oglio** (Z.T.): tratto di lago compreso nei 100 m. ai lati della foce, per una profondità di m. 100 dalla riva, la pesca è consentita esclusivamente da riva, a piede asciutto, con una sola canna lenza armata con non più di tre ami
- **Lago d'Iseo "Lido Nettuno"** (ZPR): tratto di lago compreso fra il Lido Nettuno a sud ed i Cantieri Riva a nord in Comune di Sarnico , per una profondità di m. 100 dalla riva
- **Lago d'Iseo "Spiaggia Pizzo"** (Z.T.): tratto di lago compreso fra la ZT Foce Fiume Oglio e lo sbocco del canale industriale in Località pizzo nel comune di Costa Volpino: la pesca è consentita esclusivamente da riva, a piede asciutto, con una sola canna lenza armata con non più di tre ami. Per le altre forme di pesca vige il divieto di pesca per una profondità di m. 100 dalla riva

- **Lago d'Iseo "Località Bogn"** (Z.T.) in Comune di Castro: la pesca è consentita esclusivamente da riva, a piede asciutto, con una sola canna lenza armata con non più di tre ami. Per le altre forme di pesca vige il divieto di pesca per una profondità di m. 100 dalla riva

Bassa valle camonica

- **Risorgiva Canalino** (Z.P.R.): dalla sorgente in località svincolo SS 42 sino alla foce nel F. Oglio in località Piazzola Elicottero appena

E' inoltre sempre vietata la pesca nella riserva naturale «Fontanile Brancaleone» in Comune di Caravaggio (L.R. 30 novembre 1983 n. 86).

ZONA DI TUTELA DEL TEMOLO

Nelle seguenti Zone

- **Fiume Oglio:** tratto compreso fra il Ponte Barcotto e la foce in Comune di Costa Volpino (acque di tipo "B") di circa 2.300 m.
- **Fiume Brembo:** tratto a valle della Diga Gommone in Comune di Lenna e lo sbarramento Italcementi in Comune di Camerata Cornello (acque di tipo "B") di circa 5.800 m.

oltre al divieto di pesca del Temolo in qualsiasi forma è sempre vietato l'uso e la detenzione di qualsiasi attrezzatura idonea ad esercitare tecniche di pesca radente il fondo, quali la camolera, la temolera e/o similari.

Si ricorda che ai fini della tutela del Temolo

- nel tratto di **Fiume Serio** compreso fra la sorgente in Comune di Valbondione e lo sbarramento del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca in Comune di Albino
- nel tratto di **Fiume Oglio pre-lacuale** di competenza provinciale sino alla foce nel Sebino in Comune di Costa Volpino

è sempre vietato l'uso e la detenzione di qualsiasi attrezzatura idonea ad esercitare tecniche di pesca radente il fondo, quali la camolera, temolera e/o similari.

CENTRI PRIVATI DI PESCA

All'interno dei laghetti, cave e specchi d'acqua in disponibilità privata denominati Centri Privati di Pesca e autorizzati dalla Provincia, l'attività di pesca, anche a pagamento e in conformità con quanto disposto dal R.R. 9/2003 e s.m.i. , può essere esercitata in deroga alle norme in materia di periodi di divieto, misure minime e quantità di cattura, posto di pesca, orari e mezzi di pesca.

Nei Centri Privati di Pesca non vige l'obbligo della licenza di pesca.

POSTO DI PESCA

Il posto di pesca spetta al primo occupante.

Il primo occupante in esercizio di pesca ha diritto, qualora lo chieda, che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno metri dieci in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.

DIVIETI

Ai sensi dell'art. 146 della LR 31/2008 e succ. mod. è sempre vietato:

- usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica per uccidere o stordire la fauna ittica
- gettare o infondere nelle acque sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica
- collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali ed altri corpi idrici, occupando più di un terzo della larghezza del bacino
- usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato
- pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti diverse dall'apparato boccale
- pescare con le mani
- pescare prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, ammassi di pietra, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili o smuovendo il fondale delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dalla legge
- pescare durante l'asciutta completa, salvo il recupero del materiale ittico per la re-immissione in altre acque pubbliche sotto il controllo della Provincia

- pasturare con l'uso di sangue solido o liquido o con l'uso di sostanze chimiche
- usare il sangue solido come esca
- detenere e utilizzare nelle acque di tipo "B" la larva di mosca carnaria, sia come pastura che come esca, nonché pasturare in qualsiasi forma
- detenere, nelle acque di tipo "A" e di tipo "C" per la pasturazione e come esca, un quantitativo superiore a cinquecento grammi di larva di mosca carnaria nonché più di Kg. 2 di altre pasture
- usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca
- pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio
- collocare ad una distanza minore di quaranta metri dalle strutture di risalita dell'ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali, dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti, reti o altri attrezzi di pesca (compresa la bilancella) ad esclusione della canna-lenza, con o senza mulinello
- abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra lungo i corsi e gli specchi di acqua e nelle loro adiacenze
- usare attrezzature radenti il fondo nelle acque di tipo "B" e tipo "C" durante il periodo di divieto di pesca alle Trote e al Temolo
- manovrare paratie a scopo di pesca
- detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato l'uso
- esercitare la pesca subacquea con l'ausilio di fonte luminosa

Nelle acque di tipo "B" è inoltre sempre vietato

- utilizzare o detenere larve di mosca carnaria
- pasturare in qualsiasi forma
- pescare dai ponti

Si ricorda inoltre che

- nelle acque della provincia di Bergamo per la pesca "col vivo" è consentito detenere e utilizzare solo pesci appartenenti alle seguenti specie: Alborella, Sanguinerola, Scardola, Triotto e Vairone
- esclusivamente per la pesca al Siluro è altresì consentito l'utilizzo

dell'Anguilla come esca viva, **di misura superiore a 50 cm.**

- ai pescatori dilettanti è sempre vietato vendere il pesce pescato

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 357/97, è sempre vietata la cattura dello Storione comune (*Acipenser sturio*) e dello Storione cobice (*Acipenser naccarii*) ad ogni stadio di sviluppo. Fermo restando il divieto di pesca, il pescatore che accidentalmente dovesse catturare esemplari di Storione, è tenuto al loro immediato rilascio nonché a darne comunicazione alla Provincia di Bergamo.

RIPOPOLAMENTO ITTICO

Ai sensi dell'articolo 140, comma 5 della LR 31/2008: «**E' vietato immettere nelle acque fauna ittica senza l'autorizzazione della Provincia competente per territorio**».

Tale divieto si applica per tutte le specie ittiche a qualsiasi stadio di sviluppo, uova embrionale comprese.

Per quanto non espressamente stabilito, valgono le disposizioni previste dalla LR 5 dicembre 2008 n° 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e dal RR 22.5.2003 n. 9 e s.m.i. "Attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 «Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia»



PESCA NELLE ZONE NO-KILL

NORME COMUNI IN TUTTE LE ZONE NO.KILL

- la pesca è consentita unicamente con un solo amo senza ardiglione
- il pesce pescato deve sempre essere immediatamente rilasciato vivo, adottando ogni accorgimento utile al fine di arrecargli il minor danno possibile, slamando il pesce in acqua oppure recidendo il filo.
- è obbligatorio usare il guadino per ogni cattura
- prima di maneggiare il pesce è fatto obbligo di bagnarsi le mani.
- prima di esercitare la pesca nelle Zone soggette a limitazioni particolari, è fatto obbligo al Pescatore di depositare il pesce precedentemente pescato e trattenuto.

ZONE DI PESCA A MOSCA NO-KILL

Nelle seguenti Zone la pesca è consentita solo con coda di topo armata con mosca artificiale montata su un solo amo senza ardiglione:

- **Fiume Brembo:** nel tratto di fiume compreso fra il ponte di ferro dell'Azienda Agrituristica in Comune di Lenna sino alla confluenza con la Valle Parina in Comune di Camerata Cornello, di circa 1.500 m (acque di tipo "B")
- **Fiume Serio:** nel tratto di fiume in Comune di Casnigo compreso fra lo sbocco del canale idroelettrico Pratomele a monte del ponte della ditta Somet e lo sbarramento dello stesso canale in località Mele, di circa 1.200 m (acque di tipo "B")

ZONE DI PESCA NO-KILL ESCLUSIVAMENTE CON ESCHE ARTIFICIALI

Nelle seguenti Zone la pesca è consentita esclusivamente con un solo amo senza ardiglione, innescato solo con esche artificiali (mosca finta o similari). Sono consentite anche le esche metalliche con un solo amo privo di ardiglione.

- **Fiume Brembo:** nel tratto di fiume Brembo in Comune di Branzi situato fra il Ponte Ballerino – Via Cagnoli sino a Via Ambrosioni per un tratto di circa 1.000 m. (acque di tipo "B")
- **Fiume Brembo:** nel tratto di fiume Brembo in Comune di Villa d'Almè situato tra la presa del canale Fonderia a monte e lo sbocco del medesimo nel fiume a valle per un tratto di circa 850 m (acque di tipo "B")
- **Fiume Brembo – Brembate:** nel tratto di Fiume Brembo in Comune di Brembate situato dalla località Cave in Comune di Brembate a monte per un tratto di circa 2.000 m sino alla foce nel Fiume Adda a valle (acque di tipo "C")
- **Roggia Rino:** nel tratto di Roggia dalla località Parco giochi in Comune di Fornovo San Giovanni sino al Ponte della S.S. 11 in Comune di Mozzanica, di circa 1.800 m. (acque di tipo "C")

ZONE DI PESCA NO-KILL CON ESCE ARTIFICIALI E NATURALI (SOLO LOMBRICO)

Nelle seguenti Zone la pesca è consentita **esclusivamente con un solo amo privo di ardiglione, innescato con esche artificiali o esche metalliche con un solo amo senza ardiglione. L'unica esca naturale ammessa è il lombrico.**

- **Fiume Serio:** nel tratto di Fiume Serio in Comune di Ponte Nossola situato tra l'imbocco della Val del Riso a valle e lo sbarramento della Ditta S.T.E.R. in località Ponte Selva a monte, di circa 2.400 m. (acque di tipo "B")
- **Fiume Serio:** nel tratto di Fiume Serio nei Comuni di Albino e Cene tra la località Isola Zio Bruno a valle sino allo scolmatore del canale del Consorzio di Bonifica a monte di circa 900 m. (acque di tipo "B")
- **Fiume Cherio:** nel tratto compreso fra la valle dell'Acqua in Comune di Luzzana e il Ponte di Entratico, di circa 900 m. (acque di tipo "C")

ZONA DI PESCA NO-KILL RISERVATA AI RAGAZZI (SINO AL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETÀ)

Nel tratto di **Torrente Imagna** compreso fra il Ponte Pietra e il Ponte

del Campo sportivo in comune di **Sant'Omobono Imagna** di circa 1.200 m (acque di tipo "B") **la pesca è consentita solo ai ragazzi di età inferiore ai 18 anni ed esclusivamente con un solo amo senza ardiglione innescato con esche naturali o artificiali.** Sono consentite anche le **esche metalliche con un solo amo senza ardiglione.**

L'unica esca naturale ammessa è il lombrico.



PESCA SUI LAGHI DI ENDINE E GAIANO

MEZZI DI PESCA

Nelle acque dei Laghi di Endine e Gaiano

- è consentito l'uso di non più di 3 canne-lenza con o senza mulinello, con un massimo di cinque ami o altre esche singole artificiali o naturali, occupando uno spazio operativo non superiore ai 10 metri
- è consentito l'uso di una sola tirlindana, con un solo amo

È SEMPRE VIETATA LA PESCA CON LA BILANCELLA E CON
QUALSIASI ALTRO TIPO DI RETE.

Per l'esercizio del Carp-fishing sul lago di Endine

- è consentita la pesca nelle ore diurne e notturne - anche con attendamento e secondo le indicazioni impartite dal PLIS "Lago di Endine" riportate nelle "Notizie utili" in appendice al presente libretto - con un massimo di tre canne e con l'obbligo di rilascio del pesce pescato di notte
- nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre l'esca può essere portata al largo con l'imbarcazione dalle ore 20,30 e ritirata entro e non oltre le 6,30 del giorno successivo; nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile l'esca può essere portata al largo con l'imbarcazione dalle ore 18,00 e ritirata entro e non oltre le 8,00 del giorno successivo. Nei predetti orari può essere portata al largo anche la pasturazione, sempre nei limiti previsti dalla normativa.
- al di fuori degli orari sopra riportati la pasturazione può essere effettuata solo con l'ausilio della fionda o con attrezzi simili e non può essere portata al largo con imbarcazioni
- è altresì consentito l'uso dell'imbarcazione, nei medesimi orari notturni, anche per il recupero del pesce, che deve essere immediatamente rilasciato vivo

- è sempre vietato detenere sul luogo di pesca, per la pasturazione e come esca, un quantitativo superiore a cinquecento grammi di larva di mosca carnaria nonché più di Kg. 2 di altre pasture.

Deroghe a quanto sopra stabilito potranno essere concesse con apposito provvedimento della Giunta Provinciale e solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di gare e/o manifestazioni di interesse nazionale, su richiesta dei soggetti di cui all'art.13, comma 1, del R.R. 22 maggio 2003 n. 9 e s.m.i.

Per la pesca al siluro sul lago di Endine

- è consentita la pesca nelle ore diurne e notturne con un massimo di tre canne
- è consentito l'utilizzo dell'Anguilla come esca viva, di misura superiore a 50 cm.
- nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre l'esca può essere portata al largo con l'imbarcazione dalle ore 20,30 e ritirata entro e non oltre le 6,30 del giorno successivo; nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile l'esca può essere portata al largo con l'imbarcazione dalle ore 18,00 e ritirata entro e non oltre le 8,00 del giorno successivo. Nei predetti orari può essere portata al largo anche la pasturazione, sempre nei limiti previsti dalla normativa
- al di fuori degli orari sopra riportati la pasturazione può essere effettuata solo con l'ausilio della fionda o con attrezzi simili e non può essere portata al largo con imbarcazioni

TEMPI DI PESCA

Nelle acque dei laghi di Endine e gaiano

L'esercizio della pesca è consentito tutto l'anno nel rispetto dei seguenti periodi di divieto previsti per ogni singola specie ittica.

- **Trota fario** - dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio
- **Pesce persico** dal 1 aprile al 31 maggio
- **Persico-trota** dal 1 aprile al 15 giugno
- **Tinca** dal 20 maggio al 20 giugno
- **Carpa** dal 20 maggio al 20 giugno
- **Luccio** dal 20 febbraio al 31 marzo

- **Alborella** dal 20 maggio al 20 giugno
- **Barbo** dal 20 maggio al 20 giugno
- **Cavedano** dal 20 maggio al 20 giugno
- **Anguilla** dal 1 ottobre al 31 dicembre

Durante il periodo di divieto di pesca alla Carpa è vietato praticare alcuna forma di pesca a questa specie e, in particolare, è vietato l'utilizzo di boiles.

Durante il periodo di divieto di pesca del Luccio dal 20 febbraio al 31 marzo è vietato l'uso come esca del pesce vivo o morto, degli artificiali e di qualsiasi altra esca utile per la cattura del Luccio.

A TITOLO SPERIMENTALE SUL LAGO DI GAIANO VIGE L'OBBLIGO DEL RILASCIO IMMEDIATO DI TUTTI GLI ESEMPLARI DI LUCCIO CATTURATI.

PESCA NOTTURNA

Per pesca notturna si intende quella esercitata **da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del levar del sole**, secondo l'orario riportato sulla terza pagina di copertina.

Nelle acque del **Lago di Endine** è consentita la pesca notturna esclusivamente all'Anguilla e al Siluro, solo da riva, a piede asciutto e con l'uso di non più di 3 canne nonché l'esercizio del "**Carp-fishing**" come da regolamentazione sopra riportata.

Nel periodo **dal 1 maggio al 30 settembre** l'esca può essere portata al largo con l'imbarcazione **dalle ore 20,30 e ritirata entro e non oltre le 6,30** del giorno successivo; nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile l'esca può essere portata al largo con l'imbarcazione **dalle ore 18,00 e ritirata entro e non oltre le 8,00** del giorno successivo. Nei predetti orari può essere portata al largo anche la pasturazione, sempre nei limiti previsti dalla normativa.

Nelle acque del **Lago di Gaiano** è consentita la pesca notturna esclusivamente all'Anguilla, solo da riva, a piede asciutto e con l'uso di non più di 3 canne.

MISURE MINIME

Nelle acque dei Laghi di Endine e Gaiano è vietato catturare pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti misure:

- Trote e Salmerini cm. 30
- Pesce persico cm. 16
- Persico trota cm. 30
- **Luccio (solo sul lago di Endine) cm. 70**
- Tinca cm. 25
- Carpa cm. 30
- Anguilla cm. 50
- Cavedano cm. 25

A titolo sperimentale sul Lago di Gaiano vige l'obbligo del rilascio immediato di tutti gli esemplari di Luccio catturati.

LIMITI DI CATTURA

Fatti salvi i limiti di cattura indicati nelle Norme generali, nelle acque del Lago di Endine è consentito catturare e detenere **un solo esemplare di Luccio di misura superiore a 70 cm.**

È altresì fatto obbligo rilasciare e reimmettere nelle acque del Lago tutti gli esemplari di Carpa di lunghezza pari o superiore a cm. 60.

PESCA DA NATANTE

La pesca dilettantistica **da natante ancorato o in movimento può essere esercitata da un'ora prima del levar del sole sino a un'ora dopo il tramonto.**

Esclusivamente sul Lago di Endine e limitatamente all'esercizio del "Carp-fishing" e per la pesca al Siluro, nel periodo **dal 1 maggio al 30 settembre** l'esca può essere portata al largo con l'imbarcazione **dalle ore 20,30 e ritirata entro e non oltre le 6,30** del giorno successivo; nel periodo **dal 1 ottobre al 30 aprile** l'esca può essere portata al largo con l'imbarcazione **dalle ore 18,00 e ritirata entro e non oltre le 8,00** del giorno successivo. Nei predetti orari può essere portata al largo anche la pasturazione, sempre nei limiti previsti dalla normativa.

Si precisa che sui Laghi di Endine e Gaiano, ai sensi della DGR 2997

del 30.01.1973 è vietata la navigazione di tutte le imbarcazioni a motore.

Ai sensi dell'OPGR 3 luglio 1997 n. 58600 sono consentiti i natanti muniti di motore elettrico con potenza non superiore a 3 HP (2,208 Kw); entro i 50 metri dalla riva, la velocità massima ammessa è di 5 nodi.

Ai sensi dell'Art 18 del RR 26.09.2002 n. 9 sull'imbarcazione devono essere installate le previste segnalazioni luminose.

Per la navigazione notturna è prevista la dotazione di una luce bianca a 360° visibile da ogni lato.

è inoltre obbligatorio assicurare il motore amovibile di qualsiasi potenza 8compreso quello elettrico)indipendentemente dall'unità sulla quale viene applicato. (D.Lgs 18.07.05 n. 171).

In tal caso risulta assicurato il natante sul quale è di volta in volta applicato il motore (D. Lgs 07.09.05 n. 209)

In caso di mancanza della copertura assicurativa è previsto il sequestro dell'unità da diporto.

CIAMBELLONE O BELLY-BOAT

L'utilizzo è consentito, fatti salvi eventuali divieti legati alla sicurezza e alla navigazione. Nel rispetto dell'attività di coloro che pescano da riva non deve essere arrecato alcun disturbo, pena l'obbligo di interrompere l'attività di pesca e di spostarsi altrove.

Si ricorda inoltre che:

- nelle acque della provincia di Bergamo **per la pesca "col vivo" è consentito detenere e utilizzare solo pesci appartenenti alle seguenti specie: Alborella (tranne che nel Lago d'Iseo ove vige il divieto di cattura e detenzione) Sanguinerola, Scardola, Triotto e Vairone**
- esclusivamente per la pesca al Siluro è altresì consentito l'utilizzo dell'Anguilla come esca viva, di misura superiore a 50 cm.
- ai pescatori dilettanti è sempre vietato vendere il pesce pescato
- è sempre fatto obbligo di trattenere e sopprimere qualsiasi esemplare di:
 - Siluro (*Silurus glanis*)
 - Pesce gatto africano (*Clarias gariepinus*)
 - Rutilo, detto Gardon (*Rutilus rutilus*)

- Carassio (*Carassius carassius*) e Carassio dorato (*Carassius auratus*)



REGOLAMENTO PER LA PESCA SUL FIUME ADDA

ART. 1 – TRATTO DEL FIUME ADDA OGGETTO DELL'ACCORDO E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

1. Il presente regolamento è relativo al tratto di Fiume Adda compreso tra il ponte ferroviario del Lavello di Olginate (LC) e la confluenza del Fiume Adda stesso nel Po (CR-LO), incluse le lanche, i rami morti, i bracci laterali e simili, afferenti all'asta del fiume.
2. Le acque del fiume Adda sono classificate di Tipo C.

ART. 2 - ATTREZZI CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICA

1. **Canna lenza:** con o senza mulinello, con un massimo di cinque ami o altre esche artificiali o naturali. È consentito l'uso di un massimo di tre canne lenza poste in pesca in un tratto di riva non superiore a 10 metri.
2. **Bilancia o bilancella o quadrato:** l'uso della bilancia di cui all'art. 8, comma 1, lettera c del Regolamento Regionale 22 maggio 2003, n. 9 della Regione Lombardia è consentito con le seguenti limitazioni:
 - a) le maglie della rete non devono essere inferiori a mm 10;
 - b) il lato massimo della rete è di 1,5 m;
 - c) l'uso della bilancia è vietato dal 1° maggio al 30 giugno;
 - d) la bilancia deve essere utilizzata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di m 10;
 - e) la bilancia deve essere utilizzata esclusivamente da riva, a piede asciutto;
 - f) è proibito appendere la rete ad una fune che attraversi il corpo idrico;
 - g) è vietato qualsiasi impianto fisso sul terreno ad eccezione della forcella (pendice antislittamento);
 - h) è ammesso l'ausilio della carrucola;
 - i) la pesca con la bilancia è vietata ad una distanza inferiore a m 15 da un altro pescatore che utilizzi il medesimo

- attrezzo, sia sulla stessa riva, sia tra le rive opposte;
- j) è vietato l'uso della bilancia "guadando e ranzando";
 - k) l'uso della bilancia è vietato nei corpi idrici dove venga ad occupare più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua;
 - l) l'uso della bilancia da natante è sempre vietato, anche se questo appoggia con un'estremità alla riva;
 - m) è vietato pescare con la bilancia a meno di 40 metri dalle strutture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali (dighe e chiuse, briglie e traverse), dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti.
3. **Bilancione:** l'uso di questo attrezzo tradizionale può essere consentito ai sensi dell'art. 8, comma 4, del R.R. 9/03, esclusivamente nei tratti di Adda della provincia di Cremona, con le seguenti limitazioni: lato della rete fino a m 3, maglie non inferiori a mm 20, palo di usura non superiore a m 10, con o senza carrucola, utilizzabile da terra o da natante con estremità ancorata alla riva.
 4. **Guadino da recupero:** è consentito l'uso del guadino solo come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato.
 5. **Raffio:** consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del siluro già allamato.

ART. 3 – ALTRE DISPOSIZIONI PER LA PESCA DILETTANTISTICA

Orari: si fa riferimento all'orario diffuso dall'Osservatorio Astronomico di Brera (Milano).

Pesca da natante: è consentita esclusivamente di giorno, con l'imbarcazione appoggiata alla riva. Dal ponte ferroviario del Lavello di Olginate fino a m 150 a monte della diga Esterle di Robbiate, la pesca è consentita anche da imbarcazione in deriva.

1. **Ciambellone o belly-boat:** l'utilizzo è consentito.
2. **Esche e pasture:** sono consentiti l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 3 di esche e pasture pronte all'uso, fatto salvo il limite massimo di detenzione e utilizzo di g 500 di larve di mosca carnaria. Questa disposizione non si applica in occasione delle gare di pesca, ove comunque permane il limite massimo di detenzione e utilizzo di g 500 di larve di mosca carnaria.
3. **Pesca notturna:** è consentita da un'ora dopo il tramonto a un'ora

prima dell'alba, unicamente da riva, con canna lenza con o senza mulinello da usarsi esclusivamente "a fondo", con l'esclusione delle attrezzature radenti quali la ballerina e simili, e limitatamente alle seguenti specie ittiche: anguilla (*Anguilla anguilla*), siluro (*Silurus glanis*), carpa (*Cyprinus carpio*) e tutte le specie di pesce gatto.

4. **Periodi di divieto di pesca:** fatti salvi i periodi di divieto stabiliti dall'art. 2 del R.R. n. 9/03 non diversamente disciplinati dal presente Regolamento, nonché quanto disposto dal comma 10 del presente articolo e dall'art. 5, comma 1, del presente Regolamento, sono previste le seguenti limitazioni.

specie ittica	periodo di divieto
alborella (<i>Alburnus alburnus alborella</i>)*	15 maggio – 15 luglio
barbo (<i>Barbus plebejus</i>)	15 maggio – 15 giugno
barbo canino (<i>Barbus caninus</i>)	tutto l'anno
carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	15 aprile - 15 giugno
cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>)	15 maggio – 15 giugno
lasca (<i>Chondrostoma genei</i>)	tutto l'anno
luccio (<i>Esox lucius</i>)	1° gennaio – 15 aprile
persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	1° aprile – 31 maggio
pigo (<i>Rutilus pigus</i>)	15 aprile - 30 giugno
savetta (<i>Chondrostoma soetta</i>)	1° aprile - 31 maggio
tinca (<i>Tinca tinca</i>)	15 maggio – 30 giugno
vairone (<i>Leuciscus souffia</i>)	15 aprile – 15 maggio
anguilla	dal 1 ottobre al 31 dicembre

* Il divieto di pesca dell'Alborella non vige nel tratto di Fiume Adda a valle del ponte di Bisnate in Comune di Zelo Buon Persico.

5. Misure minime: fatte salve quelle misure minime stabilite dall'art. 3 del R.R. 9/03 non diversamente disciplinate dal presente Regolamento, nonché quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del presente Regolamento, sono previste le seguenti limitazioni.

specie ittica	misura minima (cm)
anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	50
barbo (<i>Barbus plebejus</i>)	25
carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	30
cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>)	25
cheppia (<i>Alosa fallax ssp.</i>)	40
luccio (<i>Esox lucius</i>)	60
persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	18
pigo (<i>Rutilus pigus</i>)	35
savetta (<i>Chondrostoma saetta</i>)	35
tinca (<i>Tinca tinca</i>)	35
trota marmorata e ibridi (<i>Salmo marmoratus</i>)	50

Per il temolo, la trota marmorata e l'ibrido trota fario x trota marmorata vige l'obbligo del rilascio immediato di tutti gli esemplari catturati.

6. **Carp fishing:** durante il periodo di divieto di pesca alla Carpa è vietata la pesca denominata "Carp fishing" e, in particolare, è vietato l'utilizzo di boiles.
7. **Quantità massime di catture giornaliere:** i limiti di cui all'art.3, comma 3, del R.R. 9/03, sono così perfezionati:
- trota marmorata e loro ibridi 1 capo
 - persico reale 10 capi
 - Alborella kg 1
 - Vairone kg 1
 - triotto kg 1
 - cheppia 1 capo

Per il temolo, la trota marmorata e l'ibrido trota fario x trota marmorata vige l'obbligo del rilascio immediato di tutti gli esemplari catturati.

8. **Utilizzo di esche vive:** per la pesca col vivo possono essere utilizzati solo pesci appartenenti alle seguenti specie ittiche autoctone: alborella, anguilla (di misura minima di cm. 40), cobite comune, gobione, scardola, triotto e vairone. Esclusivamente per

l'utilizzo come esche vive, è ammessa la cattura e la detenzione, in deroga ai periodi di divieto, di complessivi 20 esemplari delle citate specie, i quali dovranno essere mantenuti vivi e vitali in idonei contenitori.

ART. 4 - GARE DI PESCA

1. Sono ammesse deroghe ai tempi di divieto di cui all'art. 3, comma 6, del presente Regolamento, relativamente alle seguenti specie:
 - a) carpa (*Cyprinus carpio*)
 - b) savetta (*Chondrostoma soetta*)
 - c) cavedano (*Leuciscus cephalus*)
 - d) vairone (*Leuciscus souffia*)
2. Sono ammesse deroghe alle misure minime di cui al R.R. 9/03 e di cui all'art. 3, comma 7, del presente Regolamento, relativamente alle seguenti specie:
 - a) barbo (*Barbus plebejus*)
 - b) carpa (*Cyprinus carpio*)
 - c) cavedano (*Leuciscus cephalus*)
 - d) tinca (*Tinca tinca*)
 - e) persico (*Perca fluviatilis*)
 - f) savetta (*Chondrostoma soetta*)
3. Le specie oggetto di deroga di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mantenute vive e vitali con adeguata attrezzatura e reimmesse nel corpo idrico di provenienza al termine della gara.
4. L'individuazione dei campi gara e le altre disposizioni relative alle gare di pesca sono disciplinate autonomamente dalle Province, a proprio insindacabile giudizio.

ART. 5 –PESCA PROFESSIONALE

La pesca di professione è consentita dal ponte ferroviario del Lavello di Olginate (LC) fino al ponte di Brivio (LC) e dalla confluenza del Fiume Serio fino alla foce, con gli attrezzi e le modalità stabilite dalle singole Province.

ART. 6 – ZONE DI TUTELA

L'individuazione di zone di tutela comunque denominate è demandata alle Province direttamente confinanti, che provvederanno ad adeguare le disposizioni sui tratti di propria competenza, garantendo la coerenza del provvedimento sulle relative sponde.

Al di là degli istituti previsti dalla legge, le Province possono individuare le seguenti tipologie di zone di tutela.

- a) **Zona No-Kill** - in queste zone è consentito pescare osservando le seguenti disposizioni:
- esclusivamente con 1 sola canna, munita al massimo di 1 solo amo o ancoretta;
 - con obbligo di rilascio di tutti i pesci eventualmente catturati;
 - è vietata la pesca a fondo con retina o pasturatore.
- b) **Zona No-Kill Marmorata e Temolo** - in queste zone è consentito pescare osservando le seguenti disposizioni:
- esclusivamente con 1 sola canna, munita di 1 amo singolo;
 - con obbligo di rilascio immediato di tutte le trote marmorate e loro ibridi e dei temoli eventualmente catturati;
 - è vietata la pesca notturna.
- c) **Zona No-Kill Luccio** - in queste zone è consentito pescare osservando le seguenti disposizioni:
- esclusivamente da terra, con 1 sola canna, munita di 1 amo o ancoretta;
 - con obbligo di rilascio immediato di tutti i lucci catturati;
 - è vietata la pesca "col vivo".

In tutte le tipologie di Zona No-Kill:

- la pesca è consentita solo con ami sprovvisti di ardiglione o con ardiglione schiacciato;
- è vietata la pesca notturna;
- i pesci catturati non possono essere detenuti in nassa o altri contenitori;
- i pesci catturati devono essere slamati con estrema cura, senza procurar loro alcun danno o maltrattamento;

- è fatto obbligo al pescatore di bagnarsi le mani prima di iniziare le operazioni di maneggiamento e di rilascio del pesce allamato;
- se il pesce non può essere slamato senza danno, è imposto il taglio della parte terminale della lenza;
- è vietato detenere pesci, seppure prelevati in altre zone, ovvero è fatto obbligo di depositare altrove catture e cestini prima di iniziare a pescare nei tratti riservati.

Sono sempre fatte salve le disposizioni relative al divieto di reimmissione delle specie esotiche dannose.

d) **Zone Artificiali di Riproduzione** - sono quelle aree interessate dalla realizzazione di strutture ittiogeniche e opere di miglioramento ambientale finalizzate a incrementare la riproduzione dei pesci (legnaie, sassaie, nidi, substrati artificiali di frega comunque denominati e costituiti). In tali zone, le Province istituiscono appositi divieti temporanei di pesca.



REGOLAMENTO PER LA PESCA SUL FIUME OGLIO

ART. 1 – TRATTO DEL FIUME OGLIO OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo si riferisce alle modalità di esercizio della pesca dilettantistica da attuare nelle acque del fiume Oglio nell'intero tratto sub-lacuale, comprese le lanche, i rami morti, i bracci laterali e simili, afferenti all'asta del fiume.
2. Al fine di una razionale gestione della fauna ittica in relazione alle diverse condizioni ambientali, nell'applicazione di norme inerenti i periodi di divieto, le misure minime e la quantità di cattura, il Fiume Oglio viene suddiviso in due tratti: alto e medio corso (dal Sebino - a valle della Diga di Sarnico - sino a monte dello sbarramento di Isola Dovarese in provincia di Cremona) e basso corso (dallo sbarramento di Isola Dovarese allo sbocco nel Fiume Po).

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE E PESCA DI PROFESSIONE

1. Le acque del fiume Oglio sono classificate di Tipo C.
2. La pesca nelle acque del fiume Oglio esercitata con attrezzi di tipo professionale è sempre vietata.

ART. 3 - ATTREZZI CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICA

1. **Canna lenza:** con o senza mulinello con un massimo di cinque ami o altre esche artificiali o naturali. È consentito l'uso di un massimo di tre canne lenza poste in pesca in un tratto di riva non superiore a 10 metri.
2. **Bilancia o bilancella:** l'uso della bilancia di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 8 del R.R. n. 9/03 è consentito con le seguenti disposizioni:
 - a) il lato massimo della rete è di 1,5 m;
 - b) le maglie della rete non devono essere inferiori a 10 mm;
 - c) la bilancia deve essere utilizzata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di 10 m;

- d) deve essere utilizzata esclusivamente da riva, a piede asciutto;
 - e) è proibito appendere la rete ad una fune che attraversi il corpo idrico;
 - f) è vietato qualsiasi impianto fisso sul terreno - compresi tiranti laterali - ad eccezione della forcina (pendice antiscivolo);
 - g) è ammesso l'ausilio della carrucola;
 - h) la pesca con la bilancia è vietata ad una distanza inferiore a m 15 da un altro pescatore che utilizza il medesimo attrezzo, sia sulla stessa riva, sia tra le rive opposte;
 - i) è vietato l'uso "guadando e ranzando";
 - j) l'uso della bilancia è vietato nei corpi idrici dove venga ad occupare più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua;
 - k) è vietato l'uso della bilancia dal 1° maggio al 30 giugno;
 - l) è vietato pescare con la bilancia a meno di 40 metri dalle strutture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali (dighe e chiuse, briglie e traverse), dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti;
 - m) l'uso della bilancia è sempre vietato da natante, anche se questo appoggia con un'estremità alla riva.
3. **Guadino da recupero:** è consentito l'uso del guadino solo come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato.
4. **Raffio:** da usare esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del siluro già allamato.

ART. 4 – DISPOSIZIONI PER LA PESCA DILETTANTISTICA

1. **La pesca da natante** è consentita esclusivamente di giorno con l'imbarcazione appoggiata alla sponda (o riva).
2. **Le esche e pasture** sono consentite nella misura massima complessiva di 2,5 kg per giornata di pesca; questa disposizione non si applica in occasione delle gare di pesca regolarmente autorizzate ove comunque permane il limite massimo di detenzione ed utilizzo di 500 g di larve di mosca carnaria.

3. **La pesca notturna**, praticabile da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, è consentita unicamente in zone raggiungibili da terra, con canna lenza con o senza mulinello da usarsi esclusivamente "a fondo" utilizzando esclusivamente come esche il lombrico e il pesce morto, alle seguenti specie: anguilla (*Anguilla anguilla*), siluro (*Silurus glanis*) e pesce gatto. E' vietato l'utilizzo di attrezzature radenti il fondo.
4. **Periodi di divieto, misure minime e quantità di cattura:** i periodi di divieto stabiliti dall'art. 2 e 3 del R.R. 22 maggio 2003, n. 9 della Regione Lombardia sono così perfezionati:

Fiume Oglio - Alto e Medio corso dal Sebino - Diga di Sarnico - sino a monte dello sbarramento di Isola Dovarese in provincia di Cremona		
specie	misura min. cm.	periodo di divieto
Anguilla	50	dal 1 ottobre al 31 dicembre
Alborella		dal 15 maggio al 15 giugno
Barbo	25	dal 20 maggio al 20 giugno
Barbo canino		tutto l'anno
Carpa	30	dal 15 maggio al 30 giugno
Cavedano	25	
Cheppia	40	dal 1 maggio al 30 giugno
Lasca		tutto l'anno
Luccio	45	dal 1 gennaio al 15 aprile
Lucioperca	35	dal 1 aprile al 30 maggio
Persico reale	18	dal 1 aprile al 15 maggio
Persico trota	28	dal 1 maggio al 30 giugno
Pigo	35	dal 20 aprile al 20 maggio
Savetta	35	dal 20 aprile al 20 maggio
Temolo	35	dal 15 dicembre al 30 aprile
Tinca	25	dal 15 maggio al 30 giugno
Trota fario	22	dalla 1° dom. di ottobre all'ultima domenica di febbraio
Trota marmorata e ibridi	40	dalla 1° dom. di ottobre all'ultima domenica di febbraio
Trota iridea	18	
Vairone		dal 15 aprile al 15 maggio

5. **Quantità massime di catture giornaliere:** i limiti di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 3 del R.R. 9/03, sono così perfezionati:

FIUME OGLIO - ALTO E MEDIO CORSO	
(dal Sebino - Diga di Sarnico - sino a monte dello sbarramento di Isola Dovarese in provincia di Cremona)	
trota marmorata e loro ibridi	1 capo
temolo	1 capo
luccio	2 capi
persico reale	15 capi
alborella, vairone e triotto	3 kg (complessivi)
Fiume Oglio - Basso corso (dallo sbarramento di Isola Dovarese allo sbocco nel Fiume Po)	
trota marmorata e loro ibridi	1 capo
temolo	1 capo
luccio	2 capi
persico reale	10 capi
alborella, vairone e triotto	3 kg (complessivi)

ART. 5 - GARE DI PESCA

L'individuazione dei tratti e la regolamentazione viene affidata alle singole Province, che potranno applicare autonomamente deroghe ai commi 2 e 4 all'art. 4 o altre specifiche disposizioni.

ART. 6 – ISTITUTI DI PROTEZIONE

L'individuazione degli istituti di tutela è affidata alle Province direttamente interessate al tratto; le stesse provvederanno ad adeguare i propri Piani, garantendo la coerenza dei provvedimenti concordati sulle relative sponde.

ART. 7- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Atto si rimanda alla legislazione statale, regionale e provinciale in materia di pesca a tutela del patrimonio ittico. Le autorità e gli agenti preposti alla vigilanza sulla pesca sono incaricati di far osservare tutte le predette disposizioni.

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE DEL LAGO DI ISEO

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento approvato dalle Province di Bergamo e Brescia, disciplina l'attività di pesca nelle acque del lago d'Iseo e persegue:

- la valorizzazione e la razionalizzazione dell'attività di pesca professionale che, in quanto attività economica di rilievo, deve essere tutelata e sostenuta;
- lo sviluppo dell'attività di pesca dilettantistica, intesa come attività del tempo libero, che deve trovare occasioni fruttive adeguate alle attese;
- la tutela delle specie ittiche, sia di interesse piscatorio che di interesse conservazionistico.

Le norme di cui agli art. 3 commi 1, 2 e 3, art. 4 e art. 5 si estendono anche al tratto di fiume Oglio delimitato dal Ponte fra Sarnico e Paratico a monte e la diga del Consorzio dell'Oglio a valle (in località Fosio).

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Ai fini della pesca, le acque del lago di Iseo sono classificate in acque di tipo "A".

In esse è consentita la pesca dilettantistica e professionale nel rispetto delle limitazioni e delle modalità di esercizio riportate negli articoli seguenti.

I - NORME GENERALI

ART. 3 – ORARI DI PESCA

- L'esercizio della pesca è consentito tutto l'anno nel rispetto dei periodi di divieto previsti per ogni singola specie ittica.
- La pesca dilettantistica è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, con la sola eccezione della pesca notturna di cui al comma 3.

- E' consentita la pesca notturna all'Anguilla, alla Carpa (con la tecnica denominata "carpfishing") e al Siluro solo da riva, a piede asciutto e con l'uso di non più di tre canne. Al fine del contenimento del Siluro è fatto obbligo di trattenere e sopprimere tutti gli esemplari catturati.
- La pesca professionale è consentita senza limitazioni di orario fatto salvo il periodo di divieto di pesca per ogni specie ittica e le modalità di uso degli attrezzi. Dall'1 aprile al 30 settembre di ogni anno, tutte le reti dovranno essere salpate dalle ore 17 di ogni sabato per essere riposte in pesca ogni successiva domenica dalle ore 17. Dall'1 ottobre al 30 marzo tutte le reti dovranno essere salpate alle ore 17 di ogni sabato e messe in posa dalle ore 14 di ogni domenica.
- La pesca subacquea può essere praticata solo in apnea dall'alba al tramonto secondo gli orari dell'osservatorio Astronomico di Brera, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10 del RR 9/2003 e succ. mod., limitatamente ai tratti lacuali individuati dalle singole Province nei rispettivi Piani ittici.



ART. 4 – PERIODI DI DIVIETO E LUNGHEZZE MINIME

I tempi di divieto di pesca e le lunghezze minime totali di cattura e detenzione delle specie ittiche sono i seguenti:

Specie	Misura cm	Periodo di divieto	
		Dal	Al
ALBORELLA * <i>Alburnus alburnella</i>	-	20/05	20/06
AGONE <i>Alosa fallax</i>	15	15/05	15/06
ANGUILLA <i>Anguilla anguilla</i>	50	01/10	31/12
BARBO <i>Barbus plebejus</i>	25	20/05	20/06
CARPA <i>Cyprinus carpio</i>	30	01/06	30/06
CAVEDANO <i>Leuciscus cephalus</i>	25	20/5	20/06
COREGONE LAVARELLO <i>Coregonus lavaretus</i>	30	01/11	15/01
LUCCIO <i>Esox lucius</i>	45	01/03	30/4
PERSICO REALE <i>Perca fluviatilis</i>	16	1/04	15/05
PERSICO TROTA <i>Micripterus salmoides</i>	22	01/05	15/06
PIGO <i>Rutilus pigus</i>	30	20/04	20/05
SALMERINO A. <i>Salvelinus alpinus</i>	30	01/12	20/01
TEMOLO <i>Thimallus thimallus</i>	35	15/12	30/04
TINCA <i>Tinca tinca</i>	25	15/05	30/6
TROTA FARIO e LACUSTRE <i>Salmo trutta</i>	30	01/12	20/01
TROTA MARMORATA <i>Salmo trutta</i>	40	01/12	20/01

(*) Sino ad un'ora prima dell'alba del 15 luglio 2014, salvo ulteriori determinazioni di proroga, è in vigore il divieto assoluto di pesca e detenzione dell'alborella su tutto il Lago di Iseo e sul tratto di fiume Oglio delimitato dal Ponte fra Sarnico e Paratico a monte e la diga del Consorzio dell'Oglio a valle.

- I periodi di divieto decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e cessano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza.
- Le Province al fine di garantire la tutela delle specie ittiche durante il periodo riproduttivo, possono, in presenza di particolari situazioni ambientali e/o climatiche, traslare od ampliare i periodi di divieto sopra elencati, sentite le rispettive Consulte provinciali della pesca in riunione congiunta.

II - PESCA DILETTANTISTICA

ART. 5 – NORME PER LA PESCA DILETTANTISTICA

- La pesca dilettantistica dalla riva e da natante anche in movimento è consentita con i mezzi e nei modi sotto indicati:
 1. canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali nella misura di non più di 3 canne-lenza per pescatore;
 2. esclusivamente per la pesca al coregone da barca è consentito l'uso di non più di 2 canne armate con amettiera da 10 ami cadauna;
 3. per la pesca all'Alborella è consentito l'uso di una sola canna-lenza, con o senza mulinello, armata con lanzettiera con massimo 15 lenzette *;
 4. tirlindana, timoniera e cavedanera a più ami o cucchiari specialmente usata per la pesca della trota, del salmerino e del cavedano. Dotazione consentita di 1 attrezzo per pescatore con un massimo di 15 ami o cucchiaini. E' vietata nel periodo di divieto del salmerino e della trota;
 5. tirlindana o timoniera a un amo o cucchiaino specialmente usata per la pesca del luccio e del persico reale con un massimo di 15 cucchiaini. Dotazione consentita di 1 attrezzo per pescatore. E' vietata nel periodo di divieto del luccio e del persico reale;
 6. bilancia o bilancella di lato non superiore a m 1,5 e maglia non inferiore a mm 10*, montata su palo di manovra. L'attrezzo deve essere utilizzato solo dalla riva a piede asciutto. Ne è vietato l'uso e la detenzione durante il periodo di divieto di pesca dell'Agone e del Coregone;

- Per il solo censuario di Monteisola, ai pescatori dilettanti residenti è consentito l'uso della spaderna. Dotazione consentita di 1 spaderna per pescatore armata con non più di 50 ami di misura non superiore al n. 4, con l'obbligo dell'apposizione di idoneo contrassegno rilasciato dalla Provincia di Brescia. L'attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'anguilla.
- La pesca con l'utilizzo del ciambellone o belly boat è equiparata alla pesca da natante.
- La pesca subacquea è esercitata nel rispetto dell'art. 10 del R.R. 9/2003 e succ.mod., limitatamente ai tratti individuati dalle singole Province.

() Sino ad un'ora prima dell'alba del 15 luglio 2014, salvo ulteriori determinazioni di proroga, è in vigore il divieto assoluto di pesca e detenzione dell'alborella su tutto il Lago di Iseo e sul tratto di fiume Oglio delimitato dal Ponte fra Sarnico e Paratico a monte e la diga del Consorzio dell'Oglio a valle: di conseguenza su queste acque è vietato sia l'utilizzo della lanzettiera di cui alla lettera c del presente articolo, che della bilancia con maglia di misura inferiore a mm 25 sino un'ora prima dell'alba del 15 luglio 2014, salvo ulteriori determinazioni di proroga.*

ART. 6 –LIMITI DI CATTURA

1. Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:
 - 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, salmerini, ad eccezione dei coregoni) col limite tassativo di:
 - - 1 capo di trota marmorata
 - - 2 capi di temolo
 - 2 capi di luccio
 - 10 capi di coregone
 - 5 kg. complessivi di pesce, comprese le specie di cui alle lettere precedenti.
2. Il limite di peso di cui al comma 1 lett. d) può essere superato in caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.

Al raggiungimento del numero dei capi o del peso definiti al comma 1, è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.

III - PESCA PROFESSIONALE

ART. 7 - NORME DI CARATTERE GENERALE PER LA PESCA DI PROFESSIONE

1. Ai sensi della LR 31/2008 e del RR 9/2003, la pesca professionale è consentita, ai soli pescatori titolari di Licenza di tipo A, esclusivamente con le reti e gli attrezzi indicati nell'elenco sotto riportato secondo le modalità e nei tempi consentiti per ogni singola rete o attrezzo.
2. Al fine di acquisire dati aggiornati sulle specie ittiche di maggior interesse per la pesca professionale e intraprendere iniziative mirate di ripopolamento, può essere istituito un tesserino segnacature.
3. Per comprovate esigenze climatiche o di altra natura relative alla salvaguardia ed al mantenimento degli equilibri tra le diverse specie ittiche, le due Province con specifica intesa, possono modificare le caratteristiche e limitare la dotazione degli attrezzi di cui all'art. 8.
4. I pescatori di professione devono munire ogni attrezzo di pesca di un contrassegno inamovibile (sigillo) rilasciato dalla Provincia di residenza recante il codice identificativo del pescatore e la sigla della tipologia di rete o attrezzo. Detto contrassegno va apposto anche sui gavitelli di segnalazione e di sospensione delle reti e degli attrezzi in esercizio di pesca di cui al successivo comma 4.
5. Tutti gli attrezzi di pesca, ad eccezione del forone e di quelli consentiti anche per la pesca dilettantistica, le reti o file di reti devono essere dotate di 1 galleggiante (gavitello) avente misura minima di cm 15 di colore giallo, recante il contrassegno inamovibile (sigillo) rilasciato dalla Provincia.
6. Le reti "volanti" devono essere munite di 2 (due) gavitelli posti all'inizio ed alla fine di ogni tesa.
7. Le reti e gli attrezzi di pesca all'interno delle imbarcazioni adibite alla pesca di professione sono considerate a tutti gli effetti in esercizio di pesca. Per tale motivo devono essere tutti dotati di contrassegno inamovibile e deve esserne consentito l'utilizzo in quel determinato periodo.
8. Se la pesca viene esercitata contemporaneamente da due o più pescatori sul medesimo natante, le dotazioni di cui sopra possono, come massimo, essere raddoppiate.

9. E' sempre vietato ad un pescatore calare o salpare le reti di proprietà di altro pescatore, nonché utilizzare gli attrezzi di pesca di un altro pescatore.
10. L'accompagnatore del pescatore titolare di licenza di tipo A lo assiste nell'esercizio della pesca e , solo in sua presenza, può calare o salpare reti e utilizzare attrezzi del medesimo pescatore.
11. E' consentito, per la pesca a cacciata, l'uso del battacchio, o sasso o pertica.
12. Non possono essere unite fra di loro reti o parti di esse, aventi caratteristiche diverse.
13. L'attività di pesca di professione deve altresì essere esercitata nel rispetto delle norme che regolano la navigazione

ART. 8 - ELENCO ATTREZZI CONSENTITI

1. La pesca professionale nel lago d'Iseo è consentita unicamente con gli attrezzi sotto riportati:

RETI A MANTELLO (TREMAGLI)

Nome	Cattura prevalente	Lunghezza massima metri	Altezza minima metri	Altezza Massima metri	Lato della maglia della rete interna		Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) metri
					Misura minima mm	Misura massima mm	
TENCARO <i>Tencher</i>	Tinca Luccio	450		2	35 40*		450

* Nel tratto di lago a sud della congiungente la "Torre" nel Comune di Predore al Lido di Sassabaneke in Comune di Iseo la misura minima della maglia della rete interna deve essere di mm. 40.
 L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca.
 E' vietato l'uso della rete in acque di profondità inferiore a m. 5 durante il periodo di divieto di pesca del coregone.
 Durante il periodo di divieto di pesca del luccio è consentito, per ogni pescatore, l'uso di soli 50 m. di detta rete, utilizzabile unicamente a cacciata.

RETI SEMPLICI

Nome	Cattura prevalente	Lunghezza massima metri	Altezza minima metri	Altezza massima metri	Lato della maglia della rete		Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) metri
					Misura minima mm	Misura massima mm	
OLTANINA <i>Antanina</i>	Persico Salmirino Agone	200		2	25	26	300

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.
L'uso di detta rete, nel periodo di divieto di pesca del luccio e del salmerino è consentito solo a cacciata e non da posta.
Durante il periodo di divieto di pesca della tinca l'uso di detta rete è vietato nel tratto di Lago a sud della congiungente la "Torre" nel comune di Predore al Lido Sassabaneke in comune di Isseo.

Nome	Cattura prevalente	Lunghezza massima metri	Altezza minima metri	Altezza massima metri	Lato della maglia della rete		Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) metri
					Misura minima mm	Misura massima mm	
SARDENERA <i>Sardenera</i>	Agone	300	3,60	6	24	25	300

L'uso di detta rete è consentito:

- dal 1 novembre al 31 marzo, a non meno di 250 metri dalla riva e in acque di profondità non inferiore a 20 metri solo da posta anche se ancorata su un solo lato. Si precisa inoltre che anche un solo tratto di detta rete non può entrare nella zona di divieto dei m.250 dalla riva e nelle acque di profondità inferiore a m. 20.
- dal 15 giugno al 15 luglio nelle zone di lago ove è consentita la pesca a riva con le reti entro i 50 m dal battente dell'onda e in acque di profondità non inferiore a 20 metri

Nome	Cattura prevalente	Lunghezza massima metri	Altezza minima metri	Altezza massima metri	Lato della maglia della rete		Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) metri
					Misura minima mm	Misura massima mm	
PALA VOLANTE <i>Pala</i>	Coregone	600		12	37		600

Divieto di utilizzo durante il periodo di divieto del coregone. Sino al 20 gennaio la rete non può essere collocata nel tratto di lago compreso nei 250 m ai lati della foce del fiume Oglio in comune di Costa Volpino, per una profondità di m. 250 dalla riva.
Detta rete deve essere munita di un galleggiante almeno ogni 25 m di lunghezza.
Dal 15 luglio al 15 settembre è consentito l'utilizzo di ulteriori 300 m. identificati con bolli particolari.
L'uso di detta rete è vietato a cacciata.

Nome	Cattura prevalente	Lunghezza massima metri	Altezza minima metri	Altezza massima metri	Lato della maglia della rete		Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) metri
					Misura minima mm	Misura massima mm	
PALA DA POSTA <i>Pala da posta</i>	Luccio Tinca Carpa	300		4	50		300

Durante il periodo di divieto di pesca del coregone, della tinca e del luccio è vietato usare la rete in acque di profondità inferiore a 20 m.
Durante il periodo di divieto di pesca del salmerino e della trota la rete non può essere collocata nel tratto di lago compreso nei 250 m ai lati della foce del fiume Oglio in comune di Costa Volpino, per una profondità di m. 250 dalla riva.
L'uso di detta rete è vietato a cacciata.

Nome	Cattura prevalente	Lunghezza massima metri	Altezza minima metri	Altezza massima metri	Lato della maglia della rete		Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) metri
					Misura minima mm	Misura massima mm	
PALETTA <i>Paletta</i>	Salmerino Persico Agone	300	3,80	4,20	28	30	300

L'uso della rete è consentito solo da posta ed è vietata sia a cacciata che in forma volante.
E' vietato l'uso della rete durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico, del salmerino e dell'agone.
E' vietato l'uso della rete nel periodo di divieto di pesca del luccio e della tinca in acque di profondità inferiore a m 20.

Nome	Cattura prevalente	Lunghezza massima metri	Altezza minima metri	Altezza massima metri	Lato della maglia della rete		Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) metri
					Misura minima mm	Misura massima mm	
GEROLA <i>Gerola</i>	Alborella Vairone	150		5	7	10	150

L'uso di detta rete è vietato per tutto l'anno a posta ed è consentito solo a cacciata.
L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'alborella.
* In conseguenza al divieto di pesca dell'alborella l'uso della rete è vietato sino al 15 luglio 2014 salvo ulteriori determinazioni di proroga

ATTREZZI VARI

Nome	Cattura prevalente	Lunghezza minima metri	Lunghezza massima metri	Altezza massima metri	Lato della maglia della rete interna		Dotazione massima per pescatore numero
					Misura minima mm	Misura massima mm	
BERTOVELLO <i>Bertel</i>	Anguilla	2	3		14	25	25

Diametro massimo di apertura della bocca: m. 1,50
L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio e della tinca e dell'anguilla

Nome	Cattura prevalente	Lunghezza minima metri	Lunghezza massima metri	Altezza massima metri	Lato della maglia della rete interna		Dotazione massima per pescatore numero
					Misura minima mm	Misura massima mm	
TAMBURELLO <i>Tamburel</i>	Scardola Vairone		1,50				25

Diametro massimo di apertura della bocca: m. 0,50
L'uso di detto attrezzo è consentito solo nel periodo dal 15 marzo al 31 maggio di ogni anno per tutti i giorni della settimana, ivi compresi il sabato e la domenica.

Nome	Cattura prevalente	Lunghezza minima metri	Lunghezza massima metri	Altezza massima metri	Lato della maglia della rete interna		Dotazione massima per pescatore numero
					Misura minima mm	Misura massima mm	
AEROPLANO CON BERTOVELLO	Anguilla		20	1			5
AEROPLANO			6,50		22		
BERTOVELLO			5			14	

E' consentito l'uso di una rosta di mm. 25; altezza max m. 1,50; lunghezza m. 25
L'uso dell'attrezzo è vietato durante il periodo di pesca dell'anguilla
Nei periodi consentiti l'uso dell'attrezzo è esteso al sabato ed alla domenica.

PESCAIE FISSE Con reti <i>Parade, pesche</i> (con reti) o <i>bertovello *</i>	Consentite solo nei diritti esclusivi di pesca esistenti	
	Anguilla	* Con le caratteristiche e le prescrizioni stabilite per questo attrezzo
PALAMITI <i>Spaderna</i>	Anguilla	Ogni palamite non può avere più di 500 ami di misura non superiore al n. 4, intendendo amo di detta misura quello la cui distanza dalla punta all'asta non sia inferiore a mm. 10. L'uso dell'attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'anguilla.
FORONE <i>Furù</i>	Tinca Luccio	Peso dell'attrezzo: non superiore a kg. 5. Distanza tra le punte: non inferiore a cm. 4

* La pesca professionale è altresì consentita con gli attrezzi e nei modi previsti dall'art. 5 per la pesca dilettantistica.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento, composto da numero 9 articoli, abroga eventuali norme regolamentari precedenti non compatibili con lo stesso.



PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE DI GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA SPORTIVA PER L'ANNO 2014

Nelle acque della provincia di Bergamo, per lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca, sono istituiti:

- **Campi fissi** da utilizzare per gare e/o manifestazioni d'interesse sportivo, che s'intendono automaticamente autorizzate dalla Provincia in quanto il tratto d'acqua da utilizzare è specificatamente individuato a tale scopo.
- **Campi temporanei** da utilizzare esclusivamente per gare e/o raduni organizzati dalla locale Società di pesca in tratti limitati di fiume o torrente ove non siano presenti Campi Fissi sul territorio comunale e sempre nel rispetto delle indicazioni fornite di volta in volta dal Servizio Caccia e Pesca. In ogni Comune è consentito organizzare un massimo di 2 manifestazioni annuali.

Informazioni di dettaglio per l'organizzazione di gare e manifestazioni di pesca sono disponibili sul sito internet della Provincia di Bergamo www.provincia.bergamo.it nelle pagine del Servizio Caccia e Pesca



NOTIZIE UTILI

LICENZA DI PESCA

L'esercizio della pesca nelle acque della provincia di Bergamo è subordinato al possesso dell'apposita licenza rilasciata dalla Provincia di residenza.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza i minori di anni tredici che esercitano la pesca in Lombardia con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.

Le licenze di pesca nelle acque interne si distinguono in:

- Licenza di tipo «A» per i pescatori di professione;
- Licenza di tipo «B» per i pescatori dilettanti;
- Licenza di tipo «D» per cittadini stranieri non residenti sul territorio italiano.

La licenza di pesca di tipo A e di tipo B viene rilasciata dalla Provincia ove risiede il richiedente.

I Cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.

LICENZA DI TIPO "A"

La licenza di pesca di tipo "A" autorizza la **pesca professionale** e può essere richiesta da soggetti residenti sul territorio provinciale che intendono esercitare la pesca quale attività lavorativa in via esclusiva o prevalente.

Il rilascio di nuove licenze di pesca professionale è subordinato alla partecipazione a specifici corsi abilitanti, svolti dalle province secondo apposito programma regionale, ed al superamento di un'esame di idoneità.

Gli interessati devono presentare domanda di rilascio e, contestualmente, devono iscriversi agli elenchi dei pescatori di professione e ai regimi assicurativi (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.), come previsto dalla Legge 250/58.

Ai fini della validità della licenza per la pesca professionale, il pescatore è obbligato a regolarizzare la propria posizione assicurativa, previdenziale, fiscale e contributiva per poter svolgere tale attività. La licenza di tipo "A" ha validità di dieci anni dalla data di rilascio. Per il rilascio di tale licenza occorre presentare la seguente documentazione:

- modulo di richiesta e scheda pescatore per licenza tipo "A", disponibili presso gli uffici del Servizio Caccia e Pesca, via Monte Gleno 2/L a Bergamo
- n. 2 fotografie formato tessera, recenti;
- n. 2 marche da bollo da € 16,00 cadauna;
- fotocopia documento di identità;
- ricevuta versamento tassa concessione regionale di € 43,64, da effettuarsi su bollettino di c/c postale n. 25911207 intestato a: Regione Lombardia - Tassa concessione per la pesca - Servizio Tesoreria, con causale "licenza di pesca A"
- ricevuta del versamento di € 7,75 (euro sette/75) = da effettuarsi sul c/c postale n. 256248 intestato a «Provincia di Bergamo, Servizio Pesca, via Monte Gleno, 2/L»

LICENZA DI TIPO "B"

Per il rilascio della licenza di pesca di tipo "B", che avviene di norma in tempo reale, occorre presentare alla Provincia di Bergamo, Servizio Caccia e Pesca, Via Gleno 2/L Bergamo:

- scheda - domanda predisposta dalla Provincia contenente nome e cognome del richiedente, anno e luogo di nascita, indirizzo completo di residenza nonché se indicato dal richiedente, le generalità complete di un solo accompagnatore;
- una foto-tessera;
- fotocopia carta d'identità o documento equipollente, del richiedente;
- ricevuta di versamento della tassa per la concessione regionale di € 22,72 da effettuarsi sul c/c postale n. 25911207 intestato a «Tesoreria Regione Lombardia, Milano»;
- ricevuta del versamento di € 7,75 (euro sette/75) da effettuarsi sul c/c postale n. 256248 intestato a «Provincia di Bergamo, Servizio

Pesca, via Monte Gleno 2/L»

- etichetta autoadesiva firmata dal richiedente (nel caso in cui la domanda sia consegnata da persona diversa del richiedente)
- n. 2 marche da bollo da € 16,00 cadauna;

Al fine di garantirne l'integrità nel tempo le licenze di pesca vengono plastificate all'atto della consegna.

Le licenze di pesca hanno la durata di **dieci anni** a partire dal giorno del rilascio, e sono rinnovate annualmente mediante versamento annuale della relativa tassa di concessione regionale, da effettuarsi sul citato c/c n. **25911207**.

Le ricevute dei versamenti vanno sempre tenute allegate alla licenza di cui costituiscono parte integrante.

I versamenti hanno validità dalla data in cui è stato effettuato il pagamento in posta sino alle ore ventiquattro dell'anno successivo alla medesima data (giorno e mese) indicati nella licenza di pesca, indipendentemente dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.

Il pagamento della tassa di concessione regionale per il rinnovo annuale può essere effettuato anche entro i quindici giorni prima della scadenza annuale.

Per le licenze in corso di validità, i titolari che intendono avvalersi di un accompagnatore presentano richiesta corredata delle generalità complete dell'accompagnatore alla Provincia, che provvede all'apposizione della prevista annotazione.

ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 144, comma 2, della L.R. 31/2008, non è dovuta la tassa di concessione regionale per la licenza per l'esercizio della pesca dilettantistica rilasciata a cittadini residenti nel territorio italiano di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni e ai portatori di handicap fisico, di cui all'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e succ.mod., che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.

NOTA BENE

- **Portatori di handicap:** il titolo di esenzione è costituito dalla

presenza di una condizione di handicap che viene accertata dalle commissioni sanitarie per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo istituite ai sensi della L.R. 295/90 e delle LL.RR. 9/92 e 18/85 presso le Aziende Sanitarie Locali. Per la verifica del requisito di esenzione da parte dei controlli verrà apposta sulla licenza la frase "Esente ai sensi dell'art. 34, comma 8 L.R. 14/07/2003, n. 10".

- **Per uso della sola canna** si intende che il pescatore **può utilizzare** come attrezzo di pesca solo la canna intesa come tipologia di attrezzo nel numero massimo consentito dalla Legge (massimo di tre nelle acque di tipo "A" e di tipo "C" e solo una nelle acque di tipo "B", con tutti i tipi di esche o modalità di pesca consentite) **ma non può utilizzare** gli altri attrezzi consentiti a chi è in possesso della licenza di tipo "B": bilancia e tirlindana, oppure esercitare la pesca subacquea.

L'accompagnatore del titolare di licenza di tipo "A" o "B", mentre assiste il titolare di licenza durante la pesca, non è tenuto all'obbligo del possesso della licenza di pesca.

Contestualmente non gli è consentito l'esercizio della pesca in maniera autonoma.

LICENZA DI PESCA DI TIPO D PER CITTADINI STRANIERI NON RESIDENTI IN ITALIA

I soggetti non residenti sul territorio italiano, per poter pescare nelle acque pubbliche interne del territorio nazionale con gli attrezzi e i mezzi di pesca consentiti per la pesca dilettantistica di tipo "B", sono tenuti al possesso della licenza di pesca di tipo "D" che ha una validità di 3 mesi dalla data del rilascio.

Ai fini della concessione della licenza di pesca di tipo "D" è necessario che l'interessato compili il modulo di richiesta appositamente predisposto dalla Provincia di Bergamo e disponibile presso gli Uffici del Servizio Caccia e Pesca in via Monte Gleno 2/L oppure scaricabile dal sito internet della Provincia www.provincia.bergamo.it nelle pagine del *Settore Pesca – Pescainforma – Ottenere rinnovare la licenza di pesca*. Sia sul modulo di richiesta che sulla licenza di pesca di tipo "D" è necessario applicare una marca da bollo da € 16,00 cadauna.

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità valido (es. passaporto o permesso di soggiorno).

PERMESSO TURISTICO DI PESCA PER CITTADINI ITALIANI

In Provincia di Bergamo è istituito un permesso turistico di pesca dilettantistica, valido 15 giorni dalla data del versamento postale e sostitutivo della licenza di pesca di tipo B, che consente l'esercizio della pesca su tutte le acque provinciali aperte alla pesca.

Il permesso turistico consiste nella ricevuta del versamento di € 15,00 (euro quindici/00) da effettuarsi sul c/c postale n. 256248 intestato a «Provincia di Bergamo, Servizio Pesca, via Monte Gleno, 2/L» da esibire unitamente ad un documento d'identità.

PESCA INFORMA

Attualmente l'esigenza di un'informazione precisa e puntuale, soprattutto per quanto riguarda scadenze e comunicazioni urgenti, è sempre più sentita e necessaria, pur nel rispetto della privacy previsto dal Decreto Legislativo 196/2003.

Per questo motivo il Settore Caccia Pesca e Sport ha da anni attivato il servizio di newsletter "Pesca Informa" che insieme al sistema informativo via SMS permette a tutti (Pescatori e Cacciatori) di ricevere sul proprio telefono cellulare o tramite mail le informazioni che riguardano il mondo della pesca e della caccia.

Entrambi i servizi sono totalmente gratuiti.

Per abbonarsi è necessario compilare il modulo di iscrizione reperibile presso gli uffici del Servizio Caccia e Pesca in via Monte Gleno 2/L–Bergamo oppure scaricabile dal sito internet www.provincia.bergamo.it - Servizio Caccia e Pesca – Pesca – In linea diretta – newsletter e consegnarlo direttamente agli sportelli del Servizio oppure inviarlo a Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Bergamo – Via Monte Gleno 2/L - 24122 Bergamo, tramite fax allo 035-387582 o e-mail al seguente indirizzo: segreteria.cacciapesca@provincia.bergamo.it

Per ulteriori informazioni o delucidazioni gli Uffici del settore sono a completa disposizione ai numeri telefonici 035-387442 – 035-387458.

ESERCIZIO DEL CARP-FISHING CON ATTENDAMENTO SULLE RIVE DEL LAGO DI ENDINE

Per l'esercizio del Carp-Fishing con attendamento sul Lago di Endine sono individuate sul litorale lacustre n. 19 idonee postazioni di pesca. L'uso delle postazioni di pesca è disciplinato da apposito regolamento

pubblicato sui seguenti siti istituzionali

- <http://www.comune.endine-gaiano.bg.it>
- <http://www.comune.monasterolo-del-castello.bg.it>
- <http://www.comune.ranzanico.bg.it>
- <http://www.comune.spinone-al-lago.bg.it>
- <http://www.parcologoendine.valcavallina.bg.it>
- <http://www.cmlaghi.bg.it>
- <http://www.innesto.org>

Per informazioni e contatti è a disposizione il Punto Unico Concessioni Attendimento (PUCA) istituito presso la

CASA DEL PESCATORE
Via San Felice 17
24060 Monasterolo del Castello (Bg)
Tel. **035.81.47.41** - Fax **035.038.00.98**
E-mail: casadelpescatore@innesto.org;

Orari:

dal 1 maggio al 30 settembre dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 20
dal 1 ottobre al 30 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17
chiuso al lunedì

Nella giornata di lunedì sarà a disposizione il tel. 035.81.27.42

CATTURA DI RANE E GAMBERI

Pur esulando dalle competenze specifiche in materia di pesca, si riportano di seguito alcune indicazioni previste dalla Legge Regionale 31 marzo 2008 n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna e della vegetazione spontanea":

RANE

Dal 1° ottobre al 30 giugno è vietata la cattura di tutte le specie di rane. Nel restante periodo dell'anno è consentita la cattura di rane verdi adulte della specie *Rana klepton* esculenta e rane rosse della specie *Rana temporaria* per una quantità giornaliera non superiore a 30

esemplari per ogni persona.

La cattura è consentita solo dall'alba al tramonto; con le mani libere o con canne da pesca senza ami (è quindi vietato l'uso del guadino).

Non è necessaria la licenza di pesca

GAMBERI

Sono sempre vietati l'uccisione, la cattura, la detenzione e il trasporto dei gamberi di fiume autoctoni (genere *Austropotamobius*).

È consentita la cattura e la raccolta, senza limiti di quantità, dei gamberi d'acqua dolce alloctoni (Gambero rosso della Luisiana *Procambarus clarkii* e Gambero americano *Orconectes limosus*) che però non devono mai essere spostati vivi dal luogo di raccolta ed essere reimmessi in altre aree, né possono essere utilizzati quali esche vive per la pesca.

Non è necessaria la licenza di pesca a meno che non si utilizzino mezzi che possono potenzialmente catturare anche fauna ittica (es. reti, canne lenza con amo, ecc.).



ORARI DEL SOLE

Mese	Alba	Tramonto
Gennaio	8.00	17.00
Febbraio	7.30	17.40
Marzo	6.45	18.20
Aprile	5.50	19.00
Maggio	5.00	19.40
Giugno	4.30	20.15
Luglio	4.45	20.10
Agosto	5.15	19.45
Settembre	5.50	19.45
Ottobre	6.30	17.50
Novembre	7.10	17.00
Dicembre	7.50	16.40

Gli orari sopra riportati si riferiscono all'ora solare.

**Nel periodo in cui è in vigore l'ora legale
gli orari devono essere adattati.**

Per informazioni sul Calendario di Pesca telefonare al numero verde **800 297 736** del Servizio Caccia e Pesca.

Per interventi in materia di vigilanza ittico-venatoria telefonare al numero verde **800 350 035** del Corpo di Polizia Provinciale.

